

Edizione di sabato 5 agosto 2017

ENTI NON COMMERCIALI

[Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – II° parte](#)

di Guido Martinelli

DICHIARAZIONI

[Il trasferimento delle ritenute non utilizzate](#)

di Luca Mambrin

IVA

[Territorialità IVA del prestito di personale](#)

di Marco Peirolo

CONTABILITÀ

[Partecipazioni: imputazione a bilancio](#)

di Viviana Grippo

ISTITUTI DEFLATTIVI

[I presupposti della definizione agevolata delle liti pendenti](#)

di Dottryna

FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

ENTI NON COMMERCIALI

Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – II° parte

di Guido Martinelli

Con la **pubblicazione** nel Supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 agosto, è entrato in vigore, dal giorno successivo, il nuovo **codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017)**.

La disciplina delle “nuove” **associazioni di promozione sociale** è contenuta negli [articoli 35](#) e seguenti.

Analogamente a quanto già indicato per le organizzazioni di volontariato, si prevede che **possano essere costituite solo in forma di associazione, riconosciuta e non**. Viene meno, pertanto, il riferimento ai “movimenti” e ai “gruppi” indicati nella abrogata L. 383/2000 e non meglio precisati.

Viene introdotto un numero minimo di soci (sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale) e l’obbligo di indicare nella denominazione sociale la natura, anche attraverso l’utilizzo dell’**acronimo APS**.

Anche in questo caso, come per il volontariato (le similitudini tra le due discipline sono innumerevoli), viene previsto che tra gli **associati** vi siano “*enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale*”.

Detto limite non trova applicazione nei confronti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal **CONI**. Da evidenziare come questa **esclusione** sia l’unico specifico riferimento presente in tutta la riforma del terzo settore al mondo dello sport dilettantistico.

L’[articolo 35](#), **confermando** la previgente disciplina, vieta il riconoscimento come associazione di promozione sociale ai: “*circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che, infine collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale*.”

Altro limite, introdotto alla possibilità di avvalersi “*di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura*”, è dato dalla previsione che questo non possa

“essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”.

L'[articolo 68](#) introduce un **privilegio generale sui beni mobili del debitore**, *ex [articolo 2751-bis codice civile](#)*, in favore dei crediti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del codice.

Di rilievo notare come l'[articolo 71](#) allarghi a tutti gli enti del terzo settore una previsione che, in origine, era prevista dalla L. 383/2000 solo in favore delle associazioni di promozione sociale, ovverosia la possibilità di ritenere **le attività istituzionali** da loro svolte, purché non di tipo produttivo, **“compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee... indipendentemente dalla destinazione urbanistica”**.

L'[articolo 75](#), come già illustrato per le organizzazioni di volontariato, prevede risorse finalizzate alla concessione di **contributi** per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale.

Significativo ricordare come l'articolo 18 estenda **l’obbligo di assicurazione** per i volontari, originariamente previsto solo dalla legge quadro sul volontariato (L. 266/1991), a tutti **“gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari”**, coprendo i rischi di infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Come si vede una copertura più ampia di quella che l'[articolo 51 della L. 289/2002](#) prevede a carico degli sportivi dilettanti.

Con successivo decreto interministeriale saranno individuati i **meccanismi** assicurativi semplificati e disciplinati i relativi controlli.

Da evidenziare come il codice del terzo settore non richiama due norma interessanti previste dalla L. 383/2000. La prima contenuta nell'articolo 19 che garantiva il diritto alla flessibilità nel lavoro ai lavoratori che operavano in favore di associazioni di promozione sociale.

La seconda, *ex articolo 6 secondo comma*, prevedeva che, in deroga al principio di responsabilità solidale di cui all'[articolo 38 del codice civile](#) per chi agisce in nome e per conto di una associazione non riconosciuta, il **terzo creditore** della associazione dovesse far valere i propri diritti prima sul patrimonio della associazione e solo in via sussidiaria nei confronti delle persone che avevano compiuto atti gestori.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E DELL'IMPRESA SOCIALE 2017

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Il trasferimento delle ritenute non utilizzate

di Luca Mambrin

La [circolare 56/E/2009](#), fornendo un'interpretazione autentica dell'[articolo 22, comma 1, del Tuir](#) secondo il quale *“le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”*, ha ammesso che le ritenute subite dalla società/associazione, dopo essere state trasferite ai soci/associati, e da questi utilizzate per l'abbattimento del proprio debito Irpef, **possano essere ritrasferite, per la residua parte**, alla società/associazione per l'utilizzo in compensazione di quest'ultima.

In tal modo il socio/associato evita di **risultare a credito** e di dover chiedere a **rimborso** il relativo importo e la società/associazione professionale può utilizzare le ritenute subite e riatribuite per il versamento delle proprie imposte.

Come precisato nella citata [circolare 56/E/2009](#) l'utilizzo in **compensazione** del credito relativo alle ritenute subite da parte della società/associazione è possibile solo al verificarsi di due condizioni:

- **l'esistenza di un preventivo assenso esplicito dei soci/associati;**
- **l'evidenza del credito nella dichiarazione annuale della società.**

Al fine del trasferimento delle ritenute residue è richiesto l'assenso dei soci/associati che potrà essere:

- **generalizzato**, ovvero riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo maturate durante la vita della società/associazione, fino a **revoca espresa**;
- **specifico**, ovvero riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue relative ad un singolo periodo d'imposta con necessità di rinnovo annuale;

In ogni caso l'assenso deve essere contenuto in un **atto avente data certa** (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) oppure nello stesso atto costitutivo dell'ente (in tale ultima ipotesi assumerà valenza reiterata nel tempo, sino a modifica).

La stessa Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che sono comunque ritenute ammissibili anche **scritture private non autenticate registrate** a tassa fissa, piuttosto **che spedizioni in plico postale senza busta** in “corso particolare” (cioè con la procedura che consente di apporre il timbro postale su un documento); inoltre è ammesso il ricorso allo strumento della **posta**

elettronica certificata in quanto anche tale strumento “risulta idoneo ad attestare la certezza della data in cui viene manifestata la volontà di autorizzare la compensazione”.

Relativamente **al momento in cui l'assenso degli associati deve essere manifestato**, non essendo stato stabilito un termine perentorio, la [circolare 56/E/2009](#) ha chiarito che lo stesso deve precedere l'utilizzo in compensazione da parte della associazione del credito relativo alle ritenute residue e, pertanto, potrà essere formalizzato anche nel corso del medesimo periodo di imposta in cui materialmente avviene l'imputazione.

Il socio può trasferire ai capi alla società/associazione le **ritenute residue**, dopo aver effettuato lo scomputo delle stesse dal suo debito Irpef: come precisato nella [circolare 12/E/2010](#) il socio **non è obbligato** a ritrasferire alla società l'intero ammontare delle ritenute residue, ma può trattenerne **un'ulteriore quota da utilizzare per il pagamento di altri debiti di imposta o contributivi**.

Tuttavia una volta che la società ha avuto a sé le ritenute residue, **non è ammesso il ritrasferimento dalla società ai soci di eventuali importi residui di credito**.

Per quanto concerne l'ipotesi in cui il socio abbia utilizzato **erroneamente le ritenute**, senza scomputare totalmente il proprio debito Irpef, ed abbia, quindi, ritrasferito **all'associazione un ammontare di ritenute residue superiore rispetto a quelle spettanti**, l'Agenzia ha precisato che non può configurarsi una responsabilità solidale della società per l'errore compiuto; il socio dovrà assolvere, mediante il pagamento diretto, il debito residuo Irpef non scomputato dall'ammontare delle ritenute oramai ritrasferite alla società.

Affinchè la compensazione possa operare è necessario inoltre che il credito risulti dalla **dichiarazione annuale della società**. Si è provveduto all'istituzione di un apposito **codice tributo** (il codice è il “6830” denominato “*Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR*”, da esporre nella sezione “Erario”, con l'indicazione quale “Anno di riferimento”, dell'anno d'imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all'[articolo 5 del Tuir](#)).

L'indicazione in dichiarazione, poi, avviene con le seguenti **modalità**:

- nel **quadro RN** continuano ad indicarsi le **ritenute subite dall'ente**, poiché il quadro serve da supporto per l'originaria imputazione ai partecipanti;

Redditi		REDDITO O PERDITA	RITENUTE D'ACCONTO	IMPOSTE PAGATE ALLESTERO	CREDITI D'IMPOSTA	PERDITA ILLIM.
RN1	Impresa in contabilità ordinaria	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5
RN2	Impresa in contabilità semplificata	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
RN3	Lavoro autonomo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	

- nel **quadro RO, casella 12**, in relazione a ciascun socio si indica l'ammontare delle **ritenute** che, dopo aver abbattuto la propria Irpef, **riattribuiscono alla società/associazione**;

SEZIONE II Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite	RO10	CODICE FISCALE											COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE											SESSO (M/F)	
		COMUNE DI NASCITA		PROV. (Sigla)		DATA DI NASCITA		OCC.PREV.		QUOTA PART.		MESI		QUAL.		CREDITO									
RITENUTE RIAATTRIBUITE		REDITO DOMINICALE		REDITO DEI FABBRICATI		MAGGIOR REDITO FABBRICATI		MAGGIOR REDITO DOMINICALE		MAGGIOR REDITO AGRARIO															
12		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00	

- nella **sezione III del quadro RX, rigo RX51**, si dà conto dell'ammontare totale delle **ritenute ricevute in restituzione** e del loro utilizzo ai fini della compensazione o del rimborso.

SEZIONE III Credito IRPEF da ritenute subite	RX51	Eccedenza ritenute precedente dichiarazione		di cui compensate nel Mod. F24		Ritenute presente dichiarazione		Credito di cui si chiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			,00		,00		,00		,00		,00

Nella **dichiarazione del socio/associato**, dopo l'utilizzo delle ritenute nel quadro RN a riduzione del debito Irpef, al fine di riattribuire le ritenute residue, **il relativo ammontare va indicato nel rigo RN33 colonna 3**.

RN33 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese			di cui altre ritenute subite			di cui ritenute art. 5 non utilizzate			4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		,00			,00			,00		,00

Non rileva ai fini tributari il modo in cui i soci recuperano il credito da loro vantato: la [circolare 12/E/2010](#) ha precisato che tale transazione si configura come una **partita di giro che ha natura finanziaria** e, pertanto, **non soggetta ad alcun tipo di tassazione**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Territorialità IVA del prestito di personale

di Marco Peirolo

Con la [R.M. n. 502712/1973](#), è stato precisato che i prestiti di personale dipendente effettuati fra società del medesimo gruppo **non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'IVA**, sempreché le somme pagate dalla società utilizzatrice del servizio siano **esattamente commisurate** alla retribuzione spettante al dipendente "prestato" ed ai relativi oneri previdenziali e assistenziali.

La successiva [R.M. n. 500160/1974](#) ha affermato che i predetti prestiti non sono soggetti a IVA anche nei casi in cui tra le parti dell'operazione **non esista alcun collegamento di natura organica o finanziaria**, in quanto ciò attiene all'aspetto soggettivo del rapporto economico. Per contro, i prestiti di personale sono irrilevanti ai fini impositivi per mancanza del presupposto oggettivo d'imposta, nella considerazione che, essendo le somme restituite dall'impresa utilizzatrice dei servizi resi dai dipendenti "prestati" esattamente uguali alla retribuzione spettante ai dipendenti medesimi e ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali, le stesse s'intendono erogate **non già a titolo di corrispettivo bensì di semplice rimborso di spese di lavoro subordinato**.

La [R.M. n. 363853/1986](#) ha, tuttavia, ritenuto che il prestito di personale costituisce una fattispecie da assoggettare a IVA ai sensi dell'[articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972](#), **a nulla rilevando la circostanza che il relativo corrispettivo corrisponda esattamente al rimborso del costo**. Indiretta conferma di questa conferma discende dalla disposizione recata dall'allora vigente **articolo 7, comma 4, lettera e)**, del citato D.P.R. n. 633/1972, la quale, al fine dell'individuazione dell'ambito territoriale di effettuazione delle prestazioni di servizi rientranti nella sfera impositiva, menziona, tra le altre, quelle relative ai prestiti di personale.

L'incertezza interpretativa è stata definitivamente risolta dall'[articolo 8, comma 35, della L. 67/1988](#), in base al quale "**non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo**".

In proposito, la [R.M. n. 152/E/1995](#) ha chiarito che tale previsione si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui l'impresa fornitrice si limiti a porre nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice proprio personale dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa organizzata da quest'ultima **nell'ambito della propria struttura**. Per l'applicazione della disciplina agevolativa è necessario che il personale utilizzato dall'impresa utilizzatrice sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa fornitrice. In assenza di quest'ultimo presupposto, le somme corrisposte sono soggette a IVA, ai sensi del richiamato [articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972](#), dovendosi ritenere esistente il requisito della corrispettività anche se

l'importo pagato dall'impresa utilizzatrice è pari al costo complessivo del personale sopportato dall'impresa fornitrice.

Tali indicazioni sono state riprese dalla [risoluzione n. 262/E/2002](#), secondo cui la “*messaggio a disposizione di personale*” di cui all'articolo 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 all'epoca vigente ricorre quando il personale prestato garantisce, all'impresa che se ne avvale, le proprie prestazioni in posizione di effettiva subordinazione. Ciò comporta che i lavoratori, pur restando fisicamente dislocati presso le strutture dell'impresa di appartenenza, svolgono i compiti loro assegnati **sotto la direzione ed il potere gerarchico e disciplinare esercitati dall'impresa che fruisce del “prestito”**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, si viene pertanto a configurare una fattispecie (appalto di servizi) non riconducibile al citato articolo 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, bensì nel comma 4 del medesimo articolo 7, se – come nel caso esaminato dal documento di prassi – i poteri di direzione, gerarchico e disciplinare sono stati costantemente esercitati dall'impresa fornitrice italiana e tale fatto ha impedito un'effettiva disponibilità della forza lavoro da parte dell'impresa che si avvale del prestito.

È opportuno rammentare che l'esclusione da IVA, secondo la [risoluzione n. 346/E/2002](#), presuppone che sia **rimborsato esclusivamente il costo del personale prestato (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali)**, in quanto l'intero importo è imponibile se le somme rimborsate sono superiori o inferiori al costo. Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza, escludendo che il prestito di personale, a fronte del quale venga rimborsato una somma superiore al costo del personale, sia soggetto a IVA limitatamente alla parte che eccede il costo del personale prestato ([Cass. n. 14053/2012](#) e n. [23021/2011](#)).

Nel passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni territoriali, le operazioni di “messaggio a disposizione di personale” sono disciplinate dall'[articolo 7-septies, comma 1, lett. e\), del D.P.R. n. 633/1972](#), che le considera come **non effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea**.

Nell'ambito dei **rapporti B2B**, si ritiene che il prestito di personale a favore di un'impresa utilizzatrice non stabilita in Italia sia ivi **esclusa da IVA** ai sensi dell'[articolo 7-ter del D.P.R. n. 633/1972](#). In particolare, è lo schema negoziale utilizzato per la fornitura di manodopera a giustificare la natura extraterritoriale dell'operazione e non il carattere corrispettivo o meno delle somme pagate dall'impresa che si avvale del prestito, sicché la delocalizzazione della prestazione nel Paese dell'impresa utilizzatrice del “prestito” opera **anche nel caso in cui le parti abbiano previsto il rimborso esclusivamente del costo del personale prestato** (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali). Dopodiché, spetterà all'impresa estera che si avvale del personale verificare l'esistenza delle condizioni che consentono di non assoggettare ad imposta l'operazione.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTABILITÀ

Partecipazioni: imputazione a bilancio

di **Viviana Grippo**

Secondo il disposto dell'[articolo 2424-bis, comma 2, cod. civ.](#), le partecipazioni sulle quali è esercitata un'influenza dominante si intendono **immobilizzazioni**. Trattasi di una **presunzione** relativa che può essere facilmente superata anche con la delibera dell'organo amministrativo con la quale si asserisce che tali partecipazioni sono destinate alla negoziazione.

Al fine dell'**iscrizione** in bilancio possono essere applicati **diversi criteri**.

Il **criterio di base è il costo**, secondo cui le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di sovrapprezzo e oneri accessori; esso trova applicazione per tutte le partecipazioni. L'[articolo 2426, comma 1, punto 3\), cod. civ.](#) prevede anche che se alla chiusura dell'esercizio il valore delle partecipazioni risultasse **durevolmente inferiore** a quello di carico esse dovranno essere iscritte a tale minor valore da non mantenersi in bilancio negli anni successivi se le motivazioni che lo avevano originato sono venute meno.

L'**OIC 21** prevede inoltre che la partecipante debba verificare se, a seguito di **distribuzione** di **dividendi**, il valore della partecipazione non sia diminuito a punto tale da necessitare della rilevazione di una perdita di valore.

Alternativamente al criterio del costo può trovare applicazione il **criterio del patrimonio netto** il quale prevede che venga iscritto in bilancio un importo pari alla **frazione** di patrimonio netto (quella riferibile alla propria percentuale di possesso), risultante dall'ultimo bilancio approvato, della controllata o collegata. La valutazione con tale metodo può trovare applicazione solo nei confronti di partecipazioni di **controllate e collegate**.

Occorre sottolineare che la scelta del criterio del patrimonio netto, benché facoltativa, è **irreversibile** non potendosi dar luogo ad un successivo passaggio al criterio del costo.

Diversamente, tale metodo va abbandonato quando la società che ha iscritto la partecipazione **perde** il controllo o il collegamento ovvero quando la partecipazione, considerata cedibile, vada iscritta nell'**attivo circolante**. In tali casi il valore risultante in bilancio viene considerato valore di costo e tale importo viene ridotto delle perdite durevoli, se resta tra le immobilizzazioni, ovvero viene confrontato con il valore di mercato, se da iscrivere nell'attivo circolante (in tal caso verrà rilevato quale valore della partecipazione il minore tra i due). Il costo fisicamente riconosciuto non viene invece influenzato da tali avvenimenti.

Se la valutazione della partecipazione come sopra individuata fosse comunque errata deve

trovare applicazione un **criterio derogativo rappresentato dal prezzo di mercato**.

Contabilmente, all'atto dell'**acquisto** della partecipazione, utilizzando il criterio del costo, l'azienda dovrà rilevare l'iscrizione della partecipazione come contropartita dell'uscita monetaria. La scrittura contabile da redigere sarà la seguente:

Partecipazioni (sp) a Banca c/c (sp)

La voce partecipazioni troverà allocazione in B.III.a di Stato Patrimoniale.

Se in base al criterio del patrimonio netto il valore della partecipazione fosse **maggiore**, l'iscrizione di tale valore sarà eseguita come segue:

Partecipazioni (sp) a Riserva
Partecipazioni (sp)

Se alla fine dell'esercizio il valore della partecipazione dovesse ridursi per **perdite durevoli**, occorrerebbe utilizzare fino a capienza la riserva iscritta e imputare la differenza a conto economico nella voce D.19.a. Le scritture contabili da redigere sarebbero le seguenti:

Diversi a Partecipazioni
(sp)

Riserva Partecipazioni (sp)

Svalutazione partecipazioni (ce)

Allo stesso tempo, qualora il valore patrimoniale dovesse **crescere**, la società dovrà utilizzare il conto acceso alla Riserva, fino all'originale ammontare di essa, e per l'eccedenza rilevare in conto economico, nella voce D.18.a, la **rivalutazione** della partecipazione.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Partecipazioni (sp) a Diversi
a Riserva Partecipazioni (sp)
a Rivalutazione partecipazioni (ce)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ISTITUTI DEFLATTIVI

I presupposti della definizione agevolata delle liti pendenti

di Dottryna



A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l'articolo 11 D.L. 50/2017, il quale ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Misure agevolative*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza i presupposti per accedere all'istituto anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 22/E/2017.

Previa domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le **controversie** attribuite alla **giurisdizione tributaria** in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, possono essere **definite con il pagamento di tutti gli importi** di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli **interessi da tardata iscrizione a ruolo**, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **esclusi** le **sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora**.

Presupposto soggettivo

L'[articolo 11 D.L. 50/2017](#) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia parte della controversia che si intende definire.

Pertanto, **non rientrano** nell'ambito di applicazione della disciplina in esame **le controversie instaurate contro altri enti impositori**, come ad esempio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con la [circolare AdE 22/E/2017](#) è stato chiarito che per identificare le liti “*in cui è parte l'Agenzia delle Entrate*” occorre fare riferimento alla nozione di **parte in senso formale** e, quindi, alle sole ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate sia stata **evocata in giudizio** o, comunque, sia

intervenuta.

Ne consegue che **non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle Entrate**, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, **non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio, né sia intervenuta volontariamente**.

Sono, quindi, **escluse** dalla definizione **le controversie nelle quali è parte unicamente l'Agente della riscossione**, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Devono, inoltre, **escludersi** dalla definizione **le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l'Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio**, in quanto si tratta di **liti non rientranti nell'oggetto della giurisdizione tributaria**.

Sono, invece, **definibili le liti** relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate **che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'Agente della riscossione**.

L'[articolo 11 D.L. 50/2017](#) dispone altresì che **possono avvalersi della definizione in oggetto anche gli Enti territoriali**.

La [circolare AdE 22/E/2017](#) ha confermato che la **definizione** in oggetto può essere **adottata anche dagli Enti territoriali** (Regioni, Province e Comuni), i quali **possono stabilire, entro il 31 agosto 2017**, con le forme previste dalla legge per l'adozione dei propri atti, **l'applicazione delle disposizioni dell'[articolo 11 D.L. 50/2017](#) alle controversie in cui gli stessi sono parti**.

-

Presupposto oggettivo

Possono essere oggetto di **definizione agevolata**:

- le **controversie** attribuite alla **giurisdizione tributaria**;
- **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**;
- **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;

per le quali alla **data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva**.

Ne deriva che **possono essere definite**, purché aventi ad oggetto **questioni devolute alla giurisdizione tributaria**, le **liti pendenti** presso:

- le **Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio**;

- la **Corte di Cassazione**;

che abbiano ad oggetto **qualsiasi tipologia di atto** (ad esempio, avviso di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento), **ad eccezione dei dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni** e, comunque, **degli atti di valore indeterminabile** (ad esempio, gli atti catastali).

Qualora la **controversia** riguardi **esclusivamente**:

- **interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi**, la definizione prevede il **versamento del 40% degli importi in contestazione**;
- **sanzioni collegate ai tributi**, la cui **controversia** sia stata **definita**, anche con modalità diverse dalla presente definizione, **non è dovuto alcun importo**.

Nel corso dell'**audizione del 4 maggio 2017** presso le Commissioni riunite Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Direttore dell'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che:

- **la definizione in oggetto non riguarda le controversie in materia di rimborsi e quelle di valore non determinabile**, tra cui, ad esempio, quelle in materia di classamento degli immobili, in quanto non vi sono in contestazione importi da versare da parte del contribuente;
- **in relazione ai versamenti**, per quanto non disposto dall'[articolo 11 D.L. 50/2017](#), opera l'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#), con la conseguenza che i **versamenti** possono avvenire, se del caso, **mediante modello F24** e opera la disciplina sui **lievi inadempimenti** ex [articolo 15-ter P.R. 602/1973](#).

Sono normativamente **escluse** dalla definizione in oggetto le **controversie concernenti anche solo in parte**:

- le **risorse proprie tradizionali** previste dall'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a\)](#), delle [decisioni n. 2007/436/CE](#), Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e [2014/335/UE](#), Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- **l'Iva riscossa all'importazione**;
- le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**.

Con la [circolare AdE 22/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **definizione non è ammessa neanche sull'eventuale parte della controversia che non inerisca alle ipotesi oggetto di esclusione**.

Resta inteso, invece, che sono **definibili le controversie in materia di Iva, diversa da quella riscossa all'importazione**.

Inoltre, sempre la con [circolare AdE 22/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che siano

ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto, purché entro il 24 aprile 2017 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto altresì:

- definibili anche le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio atti impositivi o di riscossione impugnati innanzi al giudice di pace o al TAR);
- non definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [il presupposto temporale dell'istituto;](#)
- [i soggetti legittimati alla presentazione della domanda;](#)
- [i termini di presentazione della domanda;](#)
- [la struttura dell'istanza;](#)
- [gli effetti processuali.](#)

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0
CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: accelerazione della crescita globale nel secondo trimestre

- **Le stime preliminari del PIL mostrano un'accelerazione della crescita globale in T2 2017**
- **L'accelerazione è stata diffusa tra i diversi paesi, ma guidata principalmente dall'Area Euro e dai paesi emergenti**

La pubblicazione delle stime preliminari del PIL suggeriscono un'accelerazione della crescita globale nel secondo trimestre dell'anno.

Gli Stati Uniti hanno riportato un picco ciclico della crescita, derubricando a transitorio il rallentamento del primo trimestre: il PIL cresciuto del 2.6% t/t su base annua, in netta accelerazione rispetto a 1.2% t/t annualizzato di T1 2017, mentre la crescita per il primo semestre si è attestata in media all'1.9%, poco al di sotto del tasso medio per il secondo semestre 2016 (2.2%). In termini di componenti del PIL, si è registrato un marcato aumento dei consumi delle famiglie ed un contributo positivo degli investimenti delle imprese e del canale estero, sostenuto da un aumento delle esportazioni, più forte di quello delle importazioni. **La mancanza di progressi nella politica fiscale suggerisce che la crescita economica statunitense rischia, però, di rimanere modesta per il resto del 2017** e ampiamente al di sotto di quel 3% necessario per assicurare il pareggio di bilancio nel medio periodo, come previsto dalla proposta di budget fiscale del Presidente Trump.

L'accelerazione della crescita è stata guidata principalmente da Area Euro e Paesi Emergenti.

All'interno dell'Area Euro **la crescita si è mantenuta solida e diffusa tra paesi, trainata dalla domanda interna:** i mercati del lavoro dell'Area Euro continuano a migliorare, sostenendo il reddito e la spesa delle famiglie. La stima preliminare della crescita del PIL in T2 si è attestata a 0.56% t/t (pari a 2.1% a/a), in aumento rispetto al primo trimestre dell'anno e mostra un'espansione superiore al trend. **Gli indicatori PMI indicano, però, che l'accelerazione dell'attività economica nell'Area Euro è in gran parte alle nostre spalle.** Dall'altro lato della Manica, invece, l'accelerazione della crescita è stata modesta: l'economia britannica è cresciuta solo dello 0.3% t/t in T2, sulla scia delle migliori prestazioni del settore dei servizi,

mentre la produzione industriale e le costruzioni hanno riportato un calo. Contemporaneamente sia il FMI sia la BoE hanno rivisto al ribasso le loro stime di crescita per il 2017, a causa della persistente incertezza sul percorso di Brexit. **Nel meeting di politica monetaria di agosto la banca centrale del paese stima una crescita pari a 1.7% per quest'anno e 1.6% nel 2018, in calo rispetto all'1.9% e all'1.7% previsti a maggio/giugno.**

I paesi emergenti stanno, invece, beneficiando della debolezza del dollaro e della gradualità del processo di normalizzazione della politica monetaria degli Stati Uniti. In Asia, l'economia cinese continua a mostrare segnali incoraggianti, crescendo in T2 del 6.9% a/a, al di sopra delle attese e allineandosi a quanto registrato nei primi tre mesi del 2017. Il risultato si accompagna agli ottimi dati sulla produzione industriale, cresciuta a giugno del 7.6% a/a, superando il 6.5% a/a registrato a maggio. I dati cinesi restano coerenti con il contemporaneamento dei due obiettivi del governo: ridurre i rischi finanziari e raggiungere una crescita pari al 6.5% nel 2017.



LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: la BoE lascia invariata la politica monetaria, ma rivede al ribasso le previsioni di crescita

All'interno dell'Area Euro l'indice di fiducia economica a luglio è salito a 111.2 punti, in miglioramento dai 111.1 punti di giugno e sopra le attese. In linea con le attese è, invece, l'indice di fiducia dei consumatori (-1.7). Pubblicati, inoltre, l'indice PMI composto e PMI servizi di luglio. Quello composto si è attestato a 55.7 punti, in calo dai 56.8 di giugno e dal preliminare; l'indice relativo ai servizi si è collocato a 55.4 punti, invariato dal mese precedente e dal preliminare. Passando all'inflazione (stima flash), a luglio questa ha registrato un aumento dell'1.3%, risultando stabile rispetto a giugno. In rallentamento l'indice dei prezzi alla produzione, che ha registrato, in giugno, un tasso di contrazione pari a -0.1% m/m, in modesto miglioramento dal precedente -0.3% m/m; la crescita per il PPI è stata del 2.5% a/a rispetto al tasso del 3.4% registrato in maggio. I beni strumentali e quelli non durevoli hanno rappresentato le categorie che maggiormente hanno influito sulla dinamica negativa dei prezzi nel mese. In Gran Bretagna, nel meeting di agosto la **Bank of England (BoE)**


ha confermato il costo del denaro allo 0.25% e il piano di acquisto di asset per 435 miliardi di sterline. La BoE continuerà la sua politica di reinvestimento dei ricavi maturati dalla detenzione dei titoli di stato (poco più di 10 miliardi di sterline). Saranno anche reinvestiti i flussi finanziari delle obbligazioni societarie, non appena ci sarà la possibilità di farlo.

Stati Uniti: indicazioni positive dal mercato del lavoro

Pubblicato il report sul mercato del lavoro di luglio, il dato sui payroll supera le attese, attestandosi a 209mila a fronte dei 180mila attesi; rivisto inoltre al rialzo il dato del mese precedente. Moderatamente positive anche le indicazioni provenienti dai salari medi orari, cresciuti ad un tasso (2.5% a/a): leggermente superiore a quello del mese precedente.

Il moderato miglioramento salariale non dovrebbe spostare il dibattito sulla curva di Philips, ma potrebbe impattare sulle aspettative del prossimo rialzo del costo del denaro da parte della Fed, facendo aumentare la probabilità di un rialzo ad dicembre, che attualmente è pari a 41.8%.

Passando al mercato immobiliare, si osserva l'interruzione del trend negativo delle compravendite in corso di abitazioni: l'indice pending home sales è cresciuto a giugno dell'1.5% a 110.2 punti dai 108.6 punti rivisti di maggio. Tra gli altri dati di rilievo: l'attività manifatturiera registra un rallentamento a luglio, con l'indice ISM che si è attestato a 56.3 punti dai 57.8 di giugno. Viceversa, il Markit PMI mostra a luglio un valore di 53.3 punti, sopra il dato precedente e le stime. Infine, il dipartimento del commercio ha annunciato che gli ordini alle imprese USA sono aumentati del 3% in giugno, in crescita dopo due mesi consecutivi di flessione. Gli ordini di beni durevoli sono aumentati del 6.4%, spinti soprattutto dalla domanda di aerei.



Asia: ancora conferme positive dalla Cina

In Cina, a luglio, l'indice PMI manifatturiero si colloca a 51.1 punti, sopra il dato precedente e il consensus, entrambi a 50.4 punti; l'indice PMI servizi si attesta a 51.5 punti, in linea col dato di giugno, e il PMI composto è a 51.9, ben sopra il dato precedente (51.1). In Giappone, il PMI manifatturiero a luglio si colloca a 52.1, leggermente sotto il dato di giugno; anche gli indici

PMI servizi e composto si collocano sotto i dati di giugno rispettivamente a 52.0 e 51.8 punti. Tra gli altri dati di rilievo provenienti dall'economia nipponica: il dato di giugno sulla produzione industriale (+1.6%) è in deciso miglioramento rispetto a quello precedente (-3.6%) e in linea con le stime; anche il dato annuale è in linea con le stime (4.9%), ma sotto quello del mese precedente (6.5%). Sempre a giugno, il dato annuale sulle nuove costruzioni abitative si attesta a 1.7%, sopra il -0.3% precedente e le stime (0.1%). Infine, a luglio, il dato sulla base monetaria arriva a +15.6%, restando sotto il +17.0% di giugno. Il dato sul reddito annuale della manodopera ha registrato un calo dello 0.4%, ben sotto le attese per +0.5% e il dato del mese precedente che si era collocato a +0.7%.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)